



Direzione Sicurezza Urbana



Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e il Comune di Bollate per lo svolgimento temporaneo di servizi congiunti di Polizia Locale - Ordinanza Regione Lombardia n. 701/2021 del 16/2/2021.

TRA

Comune di Bollate, rappresentata dal Dott. Antonello Martelengo, in qualità di Comandante della Polizia Locale, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Bollate - C.F. 00801220153;

E

Comune di Milano, rappresentata dal Dott. Marco Ciacci, in qualità di Comandante della Polizia Locale il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Milano – C.F 01199250158;

PREMESSO CHE

- Regione Lombardia, con Ordinanza n. 701/2021 del 16/2/2021, viste le note dell'ATS Città Metropolitana di Milano, Brescia, Insubria e di Pavia del 16 febbraio 2021 nei territori dei Comuni di Bollate (MI); Castrezzato (BS), Viggiù (VA) e Mede (PV) da cui è risultato un aumento dei casi positivi al virus SARS – COV-2, ha ordinato misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in relazione al territorio dei citati Comuni, a decorrere dalle ore 18,00 del 17 febbraio 2021 e sino al 24 Febbraio 2021, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico;
- tali misure, applicate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, prevedono limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, nonché alla sospensione di alcune attività con sede nei citati territori, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio;
- nella citata Ordinanza è stabilita inoltre l'applicazione nei territori dei Comuni di Bollate (MI); Castrezzato (BS), Viggiù (VA) e Mede (PV) delle misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, di cui all'art. 3 del DPCM 14/172021;
- il Sindaco di Bollate, in sede di Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 17 febbraio 2021 ha richiesto, la collaborazione del Comune di Milano – Polizia Locale per lo svolgimento temporaneo di servizi congiunti di polizia locale finalizzati a garantire il rispetto delle misure di cui alla citata ordinanza, la cui violazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto – legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020;

- il C.O.S.P. ha approvato tale richiesta;
- il Comune di Milano si è reso disponibile all’impiego del proprio personale di Polizia Locale presso il Comune di Bollate per garantire il supporto richiesto, quantificando il numero di operatori in un massimo di 6 unità/giornaliere suddivise su due turni con orario 6:30-12:30 e 14:30-19:00, per il periodo dal 18 febbraio 2021 al 24 febbraio 2021, salvo eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico;
- con rispettivi provvedimenti deliberativi, il Comune di Milano ed il Comune di Bollate hanno approvato le linee guida per l’accordo di collaborazione tra Enti per lo svolgimento temporaneo di servizi congiunti di polizia locale;
- per l’effettuazione dei citati servizi, il personale della Polizia Locale di Milano, opererà in regime di straordinario, il cui costo sarà sostenuto dal citato comune di Bollate;
- l’applicazione del citato accordo verrà garantita congiuntamente dai Comandi di Polizia Locale degli Enti Locali interessati;

VISTI:

- la legge n. 65/86, “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”, ed in particolare l’art. 4 lett. c);
- l’art. 9, comma 1, della Legge Regionale 01.04.2015, n. 6, “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”;
- l’art. 15 della l. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- l’ordinanza di Regione Lombardia n. 701/2021 del 16/2/2021;
- le sopra riportate premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 OGGETTO

Il presente accordo ha come oggetto lo svolgimento temporaneo di servizi congiunti di polizia locale finalizzati alla prevenzione e repressione di quanto previsto dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 701/2021 del 16/2/2021 ed in particolar modo al controllo degli obblighi previsti per gli esercizi pubblici / commerciali;

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE

1. L’ambito territoriale per la gestione del servizio è individuato nel territorio del Comune di Bollate.
2. Il personale della Polizia Locale di Milano, durante l’espletamento dei servizi, è autorizzato a prestare servizio nell’ambito territoriale sopra definito, previa comunicazione ed inoltro del presente atto alla Prefettura di Milano.

ART. 3
IMPEGNI DELLE PARTI

1. Il Comune di Milano si impegna a mettere a disposizione del Comune di Bollate il proprio personale di polizia locale, in un massimo di 6 unità/giornaliere suddivise su due turni con orario 6:30-12:30 e 14:30-19:00, per il periodo dal 18 febbraio 2021 al 24 febbraio 2021, salvo eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico;
2. L'esatto numero di operatori messi a disposizione sarà tempestivamente comunicato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Milano al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Bollate.
3. I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto di quanto stabilito dal presente accordo, a fornire il personale di Polizia Locale per l'espletamento del servizio congiunto, con dotazioni ed equipaggiamenti propri.
4. Il Comune di Bollate curerà la direzione e l'impiego tecnico-operativa del personale del Comune di Milano nell'ambito del servizio prestato nel Comune di Bollate.
5. Il Comune di Bollate sosterrà interamente gli oneri finanziari discendenti dall'impiego del personale del Comune di Milano.

ART. 4
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Gli operatori della Polizia Locale di Milano opereranno, nel periodo di assegnazione indicato nel susseguente art. 6, alle dipendenze operative del Comando di Polizia Locale del Comune di Bollate, mantenendo la dipendenza dal Comune di Milano, ente di appartenenza, che gestisce il rapporto agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
2. L'individuazione e l'articolazione oraria delle prestazioni dei singoli lavoratori assegnati è definita di comune accordo tra i Comandanti dei Corpi di Polizia Locale dei singoli Enti in base alle rispettive esigenze.
3. Gli operatori di Polizia Locale nel periodo di assegnazione, con l'impiego delle uniformi e delle armi in dotazione dal Comune di appartenenza, svolgeranno nell'ambito territoriale del Comune utilizzatore funzioni di polizia stradale, funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 5
SPESE DEL PERSONALE

1. Il personale della Polizia Locale del Comune di Milano effettuerà il servizio richiesto in regime di straordinario, secondo le aliquote attualmente vigenti, comprensivi dei relativi oneri riflessi.
2. Il Comune di Bollate, che si farà carico delle spese degli straordinari del personale della Polizia Locale di Milano, provvederà al relativo pagamento mensile, previa presentazione di fattura o di atto equipollente.

ART. 6
GESTIONE VIOLAZIONI E PROVENTI SANZIONI

1. Il Comune di Bollate si farà carico dell'integrale gestione delle eventuali sanzioni accertate e del servizio di rimozione e custodia dei veicoli, durante lo svolgimento dei servizi sopra descritti.

2. I proventi sanzionatori per le violazioni di cui sopra verranno introitati dal Comune di Bollate, nel rispetto del vincolo territoriale di accertamento.

ART. 8
DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata limitata all'espletamento dei servizi presso il Comune di Bollate per il periodo dal 18 Febbraio 2021 al 24 Febbraio 2021, salvo eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico;

ART. 9
CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie tra i Comuni aderenti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente atto, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 10
NORME FINALI

1. Copia del presente accordo viene trasmesso al Prefetto e al Questore di Milano.
2. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare alla Legge 7 marzo 1986 n°65 ed alla Legge Regionale 6/2015.

Milano, il 17/2/2021

PER IL COMUNE DI MILANO
IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE
MARCO CIACCI
f.to digitalmente

PER IL COMUNE DI BOLLATE
IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE
ANTONELLO MARTELENGO
f.to digitalmente